

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-440 del 30/01/2017
Oggetto	Ditta Mengozzi S.p.A. - Via Nicola Sacco 25 - Forlì. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origina sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì. Presa d'atto dell'efficacia e conseguente aggiornamento delle tempistiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-463 del 30/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Mengozzi S.p.A. – Via Nicola Sacco 25 – Forlì. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì. **Presa d'atto dell'efficacia e conseguente aggiornamento delle tempistiche.**

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Evidenziato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016 è stato approvato il "provvedimento di VIA del progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzatore nel sito in via Zotti nel Comune di Forlì proposto da Mengozzi SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99";

Visto che la Conferenza dei Servizi ha concluso i lavori in data 24 febbraio 2016 con la firma del Rapporto Ambientale;

Tenuto conto che, conseguentemente alle decisioni prese in sede di Conferenza di Servizi così come riportate nel Rapporto Ambientale, in data 07 marzo 2016 il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae ha approvato la determinazione n. DET-AMB-2016-506 avente ad oggetto: "Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì";

Considerato che la deliberazione regionale sopra riportata ricomprende e sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e che pertanto tale autorizzazione risulta essere efficace a far data dall'efficacia del provvedimento di VIA;

Considerato che da colloqui intercorsi con la Regione Emilia-Romagna, titolare della competenza, il provvedimento di VIA è efficace e produce i suoi effetti indipendentemente dalla data di pubblicazione sul BURER;

Dato atto che il provvedimento di VIA è stato pubblicato nel sito della Regione Emilia Romagna in data 28/12/2016 e notificato alla ditta Mengozzi SpA e agli Enti in data 24/01/2017 (prot. Arpae PGFC/2017/971), e che pertanto, essendo un atto ricettizio, produce i suoi effetti a far data dal ricevimento della notifica medesima;

Considerato che dalla data della notifica, il 24/01/2017, risulta essere efficace l'Autorizzazione Integrata Ambientale emanata in data 07/03/2016;

Visto che l'AIA riporta disposizioni e prescrizioni da adempiere entro termini temporali direttamente specificati in forma di giorno/mese/anno per la cui determinazione la Conferenza di Servizi ha tenuto conto di un'approvazione del provvedimento di VIA prossima alla seduta conclusiva del 24/02/2016, e che invece la Giunta Regionale ha approvato il 21/12/2016;

Dato atto pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario aggiornare alcuni termini dispositivi dell'AIA in quanto risultano essere antecedenti o prossimi, in maniera incongrua, alla data di efficacia dell'atto medesimo;

Vista la richiesta della Mengozzi SpA, ricevuta in data 24/01/2017 ed assunta al PGFC/2017/1209, inerente l'adeguamento del codice CER 120104 con il codice EER 120105 in conseguenza di quanto disposto dalla Decisione della Comunità Europea n.955/2014;

Considerato pertanto che, dalla lettura dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla determinazione del dirigente della SAC di Arpae n. DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016, per i seguenti punti emerge la necessità di accordare i termini temporali alla data di effettiva efficacia determinata dalla decisione di VIA:

- la prescrizione n. 3 dell'AIA recita testualmente:

"3. Il Gestore, al fine di caratterizzare il rifiuto in ingresso relativamente al contenuto di sostanze organiche alogenate provvede ad eseguire in occasione dell'inoltro del Reporting nel 2017 e nel 2027 una valutazione del contenuto di Alogeni presenti nel rifiuto incenerito attraverso un bilancio di massa relativo all'anno precedente a partire dai flussi in uscita dal sistema (alogeni in acque di scarico, in emissioni, nelle scorie, nel polverino etc..)". E' pertanto necessario posticipare la consegna all'annualità successiva, ovvero con l'inoltro del Reporting nel 2018 (relativo al 2017), mentre rimane valida la data del 2027. La prescrizione viene così modificata:

- 3. Il Gestore, al fine di caratterizzare il rifiuto in ingresso relativamente al contenuto di sostanze organiche alogenate provvede ad eseguire in occasione dell'inoltro del Reporting nel 2018 (relativo al 2017) e nel 2027 una valutazione del contenuto di Alogeni presenti nel rifiuto incenerito attraverso un bilancio di massa relativo all'anno precedente a partire dai flussi in uscita dal sistema (alogeni in acque di scarico, in emissioni, nelle scorie, nel polverino etc..).

- le prescrizioni n. 9 e 10 recitano testualmente:

"9. Il Gestore è tenuto a modificare le Prescrizioni e Istruzioni Operative del proprio Sistema di Gestione (di seguito elencate) per quanto in contrasto con le presenti disposizioni, e a trasmettere le stesse in forma completa in occasione del Reporting del 2016, da presentare entro il 30 aprile 2017..omissis....

10. Il Gestore dell'impianto è tenuto a inoltrare annualmente per via telematica, entro il **30 aprile a partire dall'anno solare successivo alla data di efficacia della nuova AIA**, tramite il portale web denominato "portale AIA-IPPC" di cui alla Determina n 3836 del 14/4/2010 della RER – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e smi, le informazioni attinenti l'anno solare precedente, che riguardino almeno: ... omissis".

Considerato che l'AIA è stata deliberata in data 21/12/2016 e notificata nel 2017, risulta di difficile interpretazione la prescrizione n. 10 (anno solare successivo) con la data del Reporting 2016 citata nella prescrizione 9. Risulta pertanto necessario armonizzare le prescrizioni modificando l'inciso della prescrizione n. 10 nel seguente modo:

- 10. Il Gestore dell'impianto è tenuto a inoltrare annualmente per via telematica, entro il **30 aprile di ogni anno**, tramite il portale web denominato "portale AIA-IPPC" di cui alla Determina n 3836 del 14/4/2010 della RER – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e smi, le informazioni attinenti l'anno solare precedente, che riguardino almeno: ... omissis

- le prescrizioni n. 74 e 75 recitano testualmente:

"74. Il Gestore, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e smi, Titolo III-Bis art 29 sexies, punto 6bis, è tenuto a prevedere il posizionamento di almeno tre piezometri per il controllo delle acque sotterranee entro il 31/12/2016, previa presentazione di uno studio ad Arpae che individui il posizionamento degli stessi in funzione dell'andamento delle falde sotterranee. A partire dal 2017, il Gestore dovrà provvedere con frequenza quinquennale ad effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee secondo le modalità previste nel PdMeC.

75. A partire dal 2017, e di seguito con frequenza decennale, il Gestore in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e smi, Titolo III-Bis art 29 sexies, previa presentazione di una proposta di indagine e della positiva valutazione di Arpae, effettua la caratterizzazione dei suoli del sito."

In considerazione del fatto che l'AIA è stata notificata successivamente al termine imposto dalla prescrizione n. 74 è necessario posticipare la data all'anno successivo, al fine di rendere congrui i termini prescrittivi con la decisione presa il 24/02/2016. Per analogia va posticipata anche la prescrizione n. 75. Pertanto le prescrizioni vengono così sostituite:

- 74. Il Gestore, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e smi, Titolo III-Bis art 29 sexies, punto 6bis, è tenuto a prevedere il posizionamento di almeno tre piezometri per il controllo delle acque sotterranee entro il 31/12/2017, previa presentazione di uno studio ad Arpae che individui il posizionamento degli stessi in funzione dell'andamento

delle falde sotterranee. A partire dal 2018, il Gestore dovrà provvedere con frequenza quinquennale ad effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee secondo le modalità previste nel PdMeC.

75. A partire dal 2018, e di seguito con frequenza decennale, il Gestore in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e smi, Titolo III-Bis art 29 sexies, previa presentazione di una proposta di indagine e della positiva valutazione di Arpae, effettua la caratterizzazione dei suoli del sito.

- la prescrizione n. 101 recita testualmente:

"101. In caso di avaria e/o in condizioni di anomalo funzionamento dell'impianto deve essere rispettato quanto indicato all'237-octiesdecies del D.Lgs 152/06 e smi, in particolare:

il tempo massimo di cui al comma 1 dell'art. 16 è fissato in quattro ore (tempo necessario per il completamento della combustione e lo svuotamento del forno). ..omissis..."

Considerato che l'art. 16 faceva riferimento al D.Lgs 133/2005, abrogato e sostituito dagli artt. 237-bis e seguenti del D.Lgs 152/06, si corregge il refuso sostituendo il periodo con quello di seguito riportato:

"101. In caso di avaria e/o in condizioni di anomalo funzionamento dell'impianto deve essere rispettato quanto indicato all'237-octiesdecies del D.Lgs 152/06 e smi, in particolare:

il tempo massimo di cui al comma 1 dell'art. 237-octiesdecies è fissato in quattro ore (tempo necessario per il completamento della combustione e lo svuotamento del forno). ..omissis..."

- nel paragrafo D.3.2 la prima prescrizione (indicata con 1.), e conseguentemente la seconda (indicata con 144.), non sono numerate giustamente secondo progressione. Inoltre presenta un refuso sulla tempistica di conservazione delle registrazioni. Pertanto le due prescrizioni del paragrafo D.3.2 vengono sostituite dalle seguenti:

144. Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'**allegato 2**, devono essere:

- registrati dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile. Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per 5 (cinque) anni; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
- trasmessi alle autorità competenti, secondo le modalità stabilite al precedente punto 10. Su richiesta dell'Autorità competente o di ARPA i dati devono essere trasmessi mediante tabelle riassuntive elaborate in formato xls o secondo le modalità specificamente richieste al fine di consentire l'esame più agevole dei dati raccolti.

145. I dati relativi al piano di monitoraggio dovranno essere riferiti all'anno solare e ai dati generali di riferimento indicati **nell'allegato 2**.

Considerato altresì che, vista la Decisione della Comunità Europea n.955/2014, è necessario sostituire il codice EER 120104 con quello più consono 120105, e che pertanto nella prescrizione n. 84 relativa ai rifiuti inceneribili viene operata la sostituzione descritta;

Ritenuto pertanto necessario, in virtù di quanto sopra riportato, aggiornare l'AIA;

Evidenziato che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA e il nuovo Ente Beneficiario - Arpae;

Considerato che il presente atto è emanato in autotutela al fine di correggere le incongruenze derivate dal lungo periodo trascorso fra la redazione dell'AIA e l'approvazione del provvedimento di VIA entro il quale l'AIA è ricompresa, e che pertanto non sono dovute le spese di istruttoria per la presente modifica non sostanziale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Richiamate la Determina n. DET-2016-507 e smi e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Procedimenti Unici, Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi e Infrastrutture Fognarie, alla Dott.ssa Tamara Mordenti Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Dott.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Mengozzi SpA con determinazione n. DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016, ricompresa entro la Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016, avente ad oggetto: "Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì" è **efficace** a far data dal giorno della sua notifica, ovvero dal **24 gennaio 2017**;
2. **di aggiornare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Mengozzi SpA con determinazione n. DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016, ricompresa entro la Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016, avente ad oggetto: "Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì", come di seguito precisato:
 - 2.1. la prescrizione n. 3 dell'AIA viene così sostituita:
 3. Il Gestore, al fine di caratterizzare il rifiuto in ingresso relativamente al contenuto di sostanze organiche alogenate provvede ad eseguire in occasione dell'inoltro del Reporting nel 2018 (relativo al 2017) e nel 2027 una valutazione del contenuto di Alogeni presenti nel rifiuto incenerito attraverso un bilancio di massa relativo all'anno precedente a partire dai flussi in uscita dal sistema (alogeni in acque di scarico, in emissioni, nelle scorie, nel polverino etc..).
 - 2.2. il primo periodo della prescrizione n. 10 dell'AIA viene così sostituito:
 10. Il Gestore dell'impianto è tenuto a inoltrare annualmente per via telematica, entro il **30 aprile di ogni anno**, tramite il portale web denominato "portale AIA-IPPC" di cui alla Determina n 3836 del 14/4/2010 della RER – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e smi, le informazioni attinenti l'anno solare precedente, che riguardino almeno:
 - 2.3. la prescrizione n. 74 dell'AIA viene così sostituita:
 74. Il Gestore, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e smi, Titolo III-Bis art 29 sexies, punto 6bis, è tenuto a prevedere il posizionamento di almeno tre piezometri per il controllo delle acque sotterranee entro il 31/12/2017, previa presentazione di uno studio ad Arpae che individui il posizionamento degli stessi

in funzione dell'andamento delle falde sotterranee. A partire dal 2018, il Gestore dovrà provvedere con frequenza quinquennale ad effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee secondo le modalità previste nel PdMeC.

2.4. la prescrizione n. 75 dell'AIA viene così sostituita:

75. A partire dal 2018, e di seguito con frequenza decennale, il Gestore in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., Titolo III-Bis art 29 sexies, previa presentazione di una proposta di indagine e della positiva valutazione di Arpae, effettua la caratterizzazione dei suoli del sito.

2.5. il codice EER 120104 della prescrizione n. 84 viene sostituito dal seguente:

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici (rifiuti prodotti dall'attività di recupero dei contenitori e dei coperchi in materiale plastico)

2.6. il primo periodo della prescrizione n. 101 dell'AIA viene così sostituito:

101. In caso di avaria e/o in condizioni di anomalo funzionamento dell'impianto deve essere rispettato quanto indicato all'237-octiesdecies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare:

I. il tempo massimo di cui al comma 1 dell'art. 237-octiesdecies è fissato in quattro ore (tempo necessario per il completamento della combustione e lo svuotamento del forno);

2.7. le due prescrizioni del paragrafo D.3.2 (indicate con 1. e n. 144), vengono così sostituite:

144. Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'**allegato 2**, devono essere:

1. registrati dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile. Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per 5 (cinque) anni; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;

2. trasmessi alle autorità competenti, secondo le modalità stabilite al precedente punto 10. Su richiesta dell'Autorità competente o di ARPA i dati devono essere trasmessi mediante tabelle riassuntive elaborate in formato xls o secondo le modalità specificamente richieste al fine di consentire l'esame più agevole dei dati raccolti.

145. I dati relativi al piano di monitoraggio dovranno essere riferiti all'anno solare e ai dati generali di riferimento indicati nell'**allegato 2**.

3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;

4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016, ricompresa entro la Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016, avente ad oggetto: "Mengozi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì", di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente

provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. **di inviare copia** del presente atto a Mengozzi SpA, all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.